



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Composta da:		Oggetto: ADER - assistenza da avvocato del libero foro
Lucio Luciotti	- Presidente -	
Paolo Di Marzio	- Consigliere -	R.G.N. 1353/2020
Roberto Succio	- Consigliere Relatore -	Cron.
Maria Giulia Putaturo	- Consigliere -	AC - 21/06/2022
Donati Viscido di Nocera		
Salvatore Saija	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. R.G. 1353/2020 proposto da  
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente  
*pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC:  
(omissis) )

- *ricorrente* -

Contro

(omissis) rappresentato e difeso giusta procura  
speciale in atti dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis)



(omissis) con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo dei  
 ridetti difensori in via IV novembre n. 107 (PEC:  
 (omissis) )

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1888/03/19 depositata in data 23/05/2019;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

**Rilevato che:**

- il contribuente ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli in relazione a varie cartelle di pagamento per tributi;
- la CTP accoglieva il ricorso; gravava tale pronuncia di appello principale il concessionario per la riscossione;
- con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione;
- ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto affidato a due motivi; il (omissis) è rimasto intimato;

**Considerato che:**

- con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 c. 2, 12 c. 1 e 15 c. 2 sexies del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 1 c. 8 del d. L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016 nonché dell'art. 4 novies del d. L. n. 34 del 2019 convertito in L. n. 58 del 2019 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l'appello del concessionario per la riscossione in quanto proposto da avvocato del libero foro senza che fosse in atti documentazione giustificativa del ricorso alternativo al professionista in luogo dell'avvocatura dello Stato;
- il motivo è fondato;



- questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha chiarito come (si veda la pronuncia resa da Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019) ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d. L. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità;
- nel decidere in difformità a tali principi, la CTR calabrese ha quindi commesso errore di diritto;



- con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 182 c. 2 c.p.c. e 18 c. 3 e c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per non avere la CTR, rilevata una presunta invalidità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, invitato quest'ultimo alla regolarizzazione della stessa entro un termine fissato, prima di pronunciarsi sull'inammissibilità dell'appello;
- alla luce della decisione sul motivo che precede, il motivo in parola è assorbito;
- pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per l'ulteriore corso e l'esame del merito;

**p.q.m.**

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2022.

Il Presidente

Lucio Luciotti

